

DETERMINAZIONE
SERVIZI AFFARI GENERALI E SOCIALI

Registro di Settore n. 79 del 12-02-2020

Registro generale n.196 del 12-02-2020

ORIGINALE

OGGETTO: Affidamento del servizio di Tutoraggio Sociale per l'annualità 2019/2020 rientrante tra i servizi di cui all'art.112 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara su SardegnaCAT ripetizione contratto per l'anno 2020/2021 - CIG n.8126796C34.

Visti:

- la Delibera della Giunta Comunale n.1 del 03.01.2020 avente ad oggetto "Esercizio provvisorio 2020-2022. Assegnazioni dotazioni finanziarie (capitoli) ai Responsabili di Servizio;
- la G.U. n.295 del 17 Dicembre 2019 con la quale è stato pubblicato il DM 13/12/19 che differisce il termine della deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31/03/2020;
- il Bilancio provvisorio per l'annualità 2020;
- il Decreto Sindacale n.37 del 23.12.2019 relativo alla proroga dell'incarico del Responsabile del Settore Affari Generali e Sociali ed al conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 dell'Istruttore Direttivo Dott. Vanni Boni fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

Atteso di dover provvedere mediante ripetizione di contratto alla prosecuzione del servizio di Tutoraggio Sociale per l'annualità 2020-2021 per una spesa presunta di €.39.156,20 Iva esclusa;

Visto del Testo unico delle leggi sugli enti locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e segnatamente l'art. 192 rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure" che recita testualmente:

- "1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*
- 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano".*

Visto l'art. 26, commi 1 e 3, della Legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) a tenore del quale il Ministero dell'Economia, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;

Visto l'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), come novellati dalla Legge 28.12.2015 n. 208, in base ai quali:

- 1.449: a mente del quale tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 mentre le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

- 1.450: ".... omissis Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure".

Visto l'art. 1 del Decreto Legge 06.07.2012. n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07.08.2012 n. 135 (c.d legge *spending review*) che:

- al comma 1 sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'*articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488* e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

- al comma 3, dispone che le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

Visto l'art. 1, comma 510, della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) dove letteralmente è disposto: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali".

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, modificato dal D.Lgs. 19.04.2017 n. 97, recante il Codice dei contratti pubblici con particolare riferimento agli articoli:

- 30, comma 1: "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice".

- 32, comma 2: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

- l'articolo 35 che definisce le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici.
- 36, comma 2, lettera a) che per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro consente mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici purché nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- 37, comma 1: *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori"*.
- 51 che disciplina la suddivisione in lotti degli appalti pubblici e sancisce il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni contrattuali allo scopo di eludere la disciplina del codice.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come integrato e corretto dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 il cui art. 63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", c. 5, primo e quarto periodo testualmente recitano:

- *"La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1"*;
- *"Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale"*;

Visto il DPCM 24 dicembre 2015 di individuazione delle categorie di beni e servizi, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilasci il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;

Viste le linee guida ANAC n. 4, approvate con delibera del Consiglio n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con successiva delibera n. 1206 del 01.03.2018, aventi ad oggetto: *"Procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

Visto il Regolamento comunale per gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 02.07.2018;

Vista la determinazione n.65 del 12.02.2019 di aggiudicazione definitiva della gara alla Ditta Passaparola società cooperativa sociale con sede legale in Cagliari, via Tiziano n.29 cod. fisc./P.Iva 01621770922 per l'importo stimato dell'appalto in complessivi €. 39.156,20 Iva esclusa all'aliquota del 5% per la durata contrattuale di un anno;

Visto il capitolato speciale d'appalto per il servizio in oggetto, il cui art. 3 "Periodo dell'appalto" testualmente recita:

- *il Comune di Villasimius si riserva la possibilità di ricorrere alle ripetizioni di contratto per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.*

Visto il contratto di servizio Rep.40 del 02/12/2019 del sopra richiamato il cui art. 3 "Durata del contratto" comma 2 testualmente recita: *"il Comune di Villasimius si riserva la possibilità di ricorrere alle ripetizione di contratto per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016"*;

Tenuto conto che l'appalto per il servizio in oggetto ha scadenza contrattuale al 29/02/2020;

Preso atto che nel corso di esecuzione del contratto non sono avvenute le inadempienze oggetto delle penalità di cui all'art.13 del capitolato speciale d'appalto o le cause di risoluzione del contratto di cui all'art.14 dello stesso capitolato;

Acquisita in data 12/02/2020 Prot. Comunale n.2080 la disponibilità della Ditta Passaparola società cooperativa sociale con sede legale in Cagliari, via Tiziano n.29 cod. fisc./P.Iva 01621770922 alla ripetizione del contratto del servizio di Tutoraggio Sociale per l'anno 2020-2021 agli analoghi patti e condizioni stabiliti con contratto d'appalto rep.40 sottoscritto in data 02/12/2019;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e in particolare l'art. 163:

- comma 3 "nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza";
- comma 5 "gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Dato che la spesa di €. 39.156,20, relativa alla ripetizione del contratto di affidamento del servizio di Tutoraggio Sociale, rientra nella fattispecie di impegno per spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Ritenuto di provvedere alla ripetizione del contratto per il predetto servizio per l'anno 2020-2021 agli analoghi patti e condizioni stabiliti con contratto d'appalto rep. 40 sottoscritto in data 02/12/2019, per una spesa complessiva di €. 39.156,20 IVA al 5% esclusa;

Visto gli articoli 107 comma 3 e 183 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Richiamati:

- l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 che nell'ambito del piano straordinario contro le mafie ha codificato l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
- la Legge 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il titolo III dello statuto comunale rubricato "Ordinamento degli uffici";

- l'art. 16 del vigente regolamento comunale per gli uffici e i servizi che disciplina le attribuzioni spettanti ai responsabili delle articolazioni di struttura;
- il Regolamento di contabilità approvato con Delibera del C.C. n.3/2016;
- il Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Villasimius con delibera di G.C. n. 5 del 13.01.2013 in conformità al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62;
- il Piano comunale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020/2022 approvato con delibera G.C. n. 9 del 10.02.2020;

Acquisito, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010, il seguente Codice identificativo gara (CIG) 8126796C34;

Accertata, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), del Decreto legge 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009, n. 102, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Accertata la regolarità degli obblighi contributivi con Durc avente scadenza in data 22/02/2020;

Attestato ai sensi dell'art. 6-bis della L. 07/08/2000, n. 241 l'assenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

Richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014 n. 190 che introducendo l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dispone l'applicazione dello "split payment" nelle operazioni effettuate con gli enti pubblici;

DETERMINA

1. Di affidare alla Ditta Passaparola società cooperativa sociale con sede legale in Cagliari, via Tiziano n.29 cod. fisc./P.Iva 01621770922, mediante la ripetizione del contratto, il servizio di Tutoraggio Sociale per l'anno 2020-2021 agli analoghi patti e condizioni stabiliti con contratto d'appalto Rep.40 sottoscritto in data 02/12/2019 per una spesa complessiva di €.39.156,20 IVA al 5% esclusa;

2. Di impegnare la spesa, a favore della Ditta Passaparola società cooperativa sociale con sede legale in Cagliari, via Tiziano n.29 cod. fisc./P.Iva 01621770922, per la somma complessiva di € 41.114,01, IVA al 5% inclusa, per la ripetizione del contratto del predetto servizio per il periodo ricompreso 01.03.2020 – 28.02.2021 come sopra specificato, con la seguente imputazione:

- €.34.261,67 sul cap. 7671 cod. n.12.01-1.03.02.15.008 del bilancio provvisorio 2020, esigibilità al 31.12.2020;

- €. 6.852,34 sul cap. 7671 cod. n.12.01-1.03.02.15.008 del bilancio pluriennale 2020-2022, esigibilità al 31.12.2021;

5) di trasmettere copia del presente al Servizio Finanziario ai fini dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di legge, dando atto che il presente provvedimento recante il parere di regolarità tecnica con la sottoscrizione apposta dal competente Responsabile di Servizio diventa esecutivo con il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo la disciplina dell'art. 153, comma 5, e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

6) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n.

135/2012, che il contratto è sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;

7) di disporre, successivamente all'acquisizione dell'efficacia giuridica, la pubblicazione nel sito internet comunale www.comune.villasimius.ca.it:

- di copia integrale della presente determinazione nella sezione "Albo pretorio informatico" e nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- delle informazioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Bandi di gare e contratti", specificate nella deliberazione ANAC n. 1310/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Vanni Boni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA						
N.		82	sub	Anno 2020	del 14-02-2020	Comp./Res. C
<i>Capitolo</i> 7671	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 1100403	<i>SIOPE</i>	<i>Descrizione capitolo:</i> L.R.23/05 INTERVENTI DI SOCIALIZZAZIONE E INSERIMENTI IN STRUTTURA FINANZIATI CON FONDO UNICO (E. 2800)		
<i>Causale impegno</i>		Affidamento del servizio di Tutoraggio Sociale per l'annualità 2019/2020 rientrante tra i servizi di cui all'art.112 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara su SardegnaCAT ripetizione co				
<i>Importo operazione</i>		€. 34.261,67				
DATI BENEFICIARIO						
<i>Codice beneficiario</i> 5539		<i>Ragione sociale beneficiario:</i> SOC. COOP. SOCIALE PASSAPAROLA VIA TIZIANO 29 09100 - CAGLIARI (ca)				

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del Patto di Stabilità Interno (ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs 267/2000 e dell'art.9, comma 2, Legge 102/2009).

Villasimius, li 20-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dazzi Marco